

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini

e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità

(DGR N. del

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di _____ del _____, in attuazione della D.G.R. n. _____ del _____.

E

l'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di _____ e pertanto al presente atto autorizzato.

Premesso che

Con provvedimento n. _____ in data _____, esecutivo, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l'attribuzione a Veneto Lavoro della realizzazione delle attività informative e di formazione e la predisposizione di una campagna informativa sulla parità retributiva tra donne e uomini, finalizzata a contrastare la cultura discriminatoria e a promuovere la diffusione delle pari opportunità per l'affermazione delle donne nel mondo del lavoro, previste all'art. 9 della legge 15 febbraio 2022 n. 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità".

Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione concerne l'attribuzione a Veneto Lavoro della realizzazione delle attività informative e di formazione e la predisposizione di una campagna informativa sulla parità retributiva tra donne e uomini, finalizzata a contrastare la cultura discriminatoria e a promuovere la diffusione delle pari opportunità per l'affermazione delle donne nel mondo del lavoro, previste all'art. 9 della legge 15 febbraio 2022 n. 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità".

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività.

Veneto Lavoro provvederà, in applicazione della DGR n. del a:



bfcf1c4a



- a. collaborare con la Direzione Lavoro nella predisposizione di un Piano operativo che definisce le specifiche iniziative informative che saranno realizzate e il target di imprese destinatarie delle azioni promozionali;
- b. realizzare gli interventi previsti al punto precedente;
- c. predisporre una relazione di monitoraggio circa l'impatto riscontrato relativamente alle attività svolte.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 della presente convenzione nel rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione previste dal citato Piano operativo da predisporre entro 2 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna altresì a conservare presso la propria sede la documentazione inerente alla realizzazione della presente attività.

Art. 3 –Durata.

La presente convenzione in corrispondenza alle seguenti attività ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione.

Art. 4 – Risorse e modalità di erogazione del compenso.

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente atto sono quantificate in massimo € 100.000,00.

La Regione del Veneto si impegna a corrispondere a Veneto Lavoro un importo pari alle spese sostenute entro l'importo massimo di cui al paragrafo precedente, su presentazione di una relazione finale di natura tecnico-finanziaria attestante i risultati raggiunti e il dettaglio delle spese sostenute, da presentare entro 30 giorni dal termine delle attività.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 – Clausola risolutiva.

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto.

In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore Regionale della Direzione Lavoro, fino alla risoluzione della convenzione.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti.

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.



bfcf1c4a



Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:

Per le attività di cui è responsabile la Regione del Veneto, il titolare del trattamento dei dati personali, è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n.596 del 08 maggio 2018 è il Direttore della Direzione Lavoro.

Per i compiti e le funzioni affidate con la presente convenzione Veneto Lavoro assume la qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Art. 7 – Foro competente.

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e Veneto Lavoro relativamente all'esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è competente il Foro di Venezia.

Art. 8 – Disposizioni generali.

Rimangono a completo ed esclusivo carico dell'Ente Veneto Lavoro le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, così pure tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere riguardanti le attività oggetto del presente atto.

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero di _____ fogli e composta da numero 8 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti digitalmente¹.

Letto, confermato e sottoscritto.

¹ La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012



bfcf1c4a

